



COMUNE DI SATRIANO

Provincia di Catanzaro

Deliberazione N. 4

Data **22/02/2017**

ORIGINALE

Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI E N.C.C.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di Febbraio , alle ore 16:35 , nella sala delle adunanze consiliari si è riunito, in sessione ordinaria, il Consiglio dell'Ente, convocato nel rispetto delle modalità e dei termini prescritti.All'inizio della discussione specificata in oggetto, risultano presenti i Signori come di seguito riportato:

Nome	Carica politica	Presente	Assente
DE VITA MICHELE	Presidente		X
DROSI MICHELE	Consigliere	X	
BASILE TEODORO	Consigliere	X	
CATALANO ALESSANDRO	Consigliere	X	
RIVERSO DOMENICO	Consigliere	X	
MONTEROSSO VINCENZO	Consigliere	X	
BATTAGLIA DOMENICO	Consigliere	X	
MONIACI GIOVANNI	Consigliere		X

Presenti n. 6 Assenti n. 2

Presiede la seduta RIVERSO DOMENICO nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il Segretario dell'Ente, DOTT. SSA GISELLA PROCOPIO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a procedere alla discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, dando atto che sulla proposta della presente deliberazione:

il responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere prescritto dall'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento Comunale del servizio TAXI e Noleggio con conducente, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 21.03.2012;

Vista la nota A.N.I.Tra.V. (associazione nazionale imprese trasporto viaggiatori) con sede in Piazzale Enrico Dunani, n. 57 Roma, acquisita al protocollo dell'Ente con il numero 8054 del 14/10/2016, avente ad oggetto: servizio di noleggio con conducente – atto di significazione e diffida – applicazione comma 1 quater, art. 29 D.L. 207/2008, Legge 272/2009. La predetta nota diffida questo Ente a eliminare dal regolamento comunale Taxi e N.C.C. eventuali incongruenze relative a restrizioni non previste e/o sospese dalla legge relative all'esercizio dei servizi di trasporti comunali non di linea;

Visto l'art.3 della Legge 21/1992 relativa a "*Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea*" così come introdotto dall'art. 29 comma 1 quater del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 "*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti*".

Considerato che il sopra citato articolo stabilisce:

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

Accertato che, a seguito di diverse disposizioni normative, da ultimo il D.L.210/2015, l'efficacia del citato art.3 è stata sospesa sino al 31.12.2016 con conseguente ripercussioni invalidanti sulle disposizioni normative regolamentari fondate sul citato testo normativo;

Visto l'art. 4 comma 1 del regolamento comunale Taxi ed N.C.C. il quale prevede :

- “1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la rimessa, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione";

Visto, altresì, l'art.20 comma 2 della citata norma regolamentare che prevede "*Per l'autonoleggio con conducente il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla rimessa collocata nel territorio comunale. Con riferimento a tale ultimo aspetto il richiedente l'autorizzazione deve dimostrare il possesso di una rimessa ubicata nel territorio comunale all'interno della quale stazionano i veicoli quando non effettuano servizi.*"

Visti, infine, la lettera e) dell'articolo 9 e i punti 4 e 5 dell'art. 3 del prefato regolamento comunale; **Accertato pertanto,** che le sopra indicate disposizioni regolamentari risultano fondate su di un dettato normativo la cui efficacia risulta sospesa sino al 31.12.2016;

Ritenuto che occorre procedere alla modifica del regolamento comunale servizio Taxi e noleggio con conducente, attraverso l'eliminazione delle parti fondate sull'art.3 della Legge 21/1992;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Vista la Legge 21/1992;

Visto il D.L.210/2015 convertito in Legge 21 del 27.02.2016;

Visto il Decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili dei servizi competenti;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 19 del vigente Statuto Comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano:



COMUNE DI SATRIANO

Provincia di Catanzaro

Via G. Marconi, 5 (Tel. 0967/543018 - Fax 0967/543300 - P.I. 00298190794)

REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Modificato in data 22/02/2017 con deliberazione del Consiglio Comunale nr.4



COMUNE DI SATRIANO
Provincia di Catanzaro

**ALLEGATO ALLA
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 4 DEL 22/02/2017**

pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000 n. 267

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO TAXI E N.C.C.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area POLIZIA MUNICIPALE

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
della proposta di deliberazione

Satriano, 21/10/2016



Il Responsabile dell'area
FRANCESCO BATTAGLIA

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267

Il sottoscritto Responsabile dell'Area POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTO TAXI E AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE

- CAPO I – NORME GENERALI

1. *disciplina del servizio*
2. *definizione del servizio*
3. *servizio di taxi*
4. *contingente dei veicoli*

- CAPO II – NORME PER LE AUTORIZZAZIONI DI ESERCIZIO

5. *condizioni di esercizio - licenze e autorizzazioni*
6. *modalità per il rilascio delle autorizzazioni*
7. *durata e validità della licenza e dell'autorizzazione*
8. *requisiti soggettivi per l'esercizio del servizio*
9. *impedimenti soggettivi per il rilascio dell'autorizzazione*
10. *contenuti del bando di concorso*
11. *presentazione delle domande*
12. *commissione di concorso e attività della stessa*
13. *titoli di preferenza*
14. *assegnazione e rilascio della licenza e dell'autorizzazione*
15. *provvedimenti precedenti al rilascio dell'autorizzazione*
16. *inizio del servizio*
17. *sostituzione alla guida*
18. *trasferibilità della licenza o dell'autorizzazione*
19. *ambito territoriale per lo svolgimento del servizio*

- CAPO III – NORME PER IL SERVIZIO

20. *idoneità e caratteristiche dei mezzi*
21. *comportamento del conducente in servizio*
22. *comportamento degli utenti*
23. *interruzione del trasporto*
24. *trasporto portatori di handicap*
25. *tariffe*
26. *turni ed orari di servizio*
27. *trasporti bagagli e animali*
28. *forza pubblica*
29. *reclami*

- CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

30. *vigilanza*
31. *sanzioni*
32. *diffida*
33. *sospensioni della licenza o dell'autorizzazione*
34. *revoca della licenza o dell'autorizzazione*
35. *decadenza della licenza e dell'autorizzazione*
36. *procedimento sanzionatorio*

- CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

37. *abrogazione norme precedenti*
38. *entrata in vigore e rinvio ad altre norme*

CAPO I – Norme generali

art. 1

DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea (taxi e autonoleggio), di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), effettuati con veicoli abilitati al trasporto di massimo 9 persone compreso il conducente:

a) servizio taxi

b) servizio di noleggio con conducente.

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

a) dagli articoli 19, punto 8) e 85 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

b) dalla legge regionale n. 23/99;

c) dalla Legge n. 248 del 04/08/06;

d) dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (nuovo Codice della Strada);

e) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada);

f) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea;

g) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente;

h) dall'art. 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

art. 2

DEFINIZIONE DEL SERVIZIO

1. Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2. L'autoservizio è compiuto a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

art. 3

SERVIZIO DI TAXI

1. Il servizio pubblico di autoveicoli da piazza, di seguito chiamato servizio taxi, è rivolto ad una utenza indifferenziata per soddisfare esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

2. I veicoli stazionano in luogo pubblico, nelle apposite piazzole individuate con apposito provvedimento del responsabile del settore Vigilanza e AA.PP.

3. Il servizio nel territorio comunale è a disposizione di chiunque lo richieda, anche tramite chiamata telefonica.

4. E' possibile attivare un servizio di radio taxi a condizione che l'accesso al servizio venga garantito a tutti i tassisti che ne facciano richiesta.

art. 4

CONTINGENTE DEI VEICOLI

1. Il contingente complessivo dei veicoli è fissato:

n. 2 Taxi;

n. 3 N.C.C.;

2. Le licenze disponibili saranno assegnate con concorso pubblico secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento.

CAPO II – Norme per le autorizzazioni di esercizio

art. 5

CONDIZIONI DI ESERCIZIO - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

1. L'esercizio del servizio di taxi e di servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità, rispettivamente, di apposita licenza ed autorizzazione di cui alla legge 15.01.1992, n. 21 e alla L.R. n. 23/99;
2. La licenza/autorizzazione è rilasciata *ad una persona fisica* in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalle norme di cui al precedente comma;
3. È consentito conferire la licenza/autorizzazione d'esercizio agli organismi indicati nel 1° comma dell'art. 7 della L. n. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza/autorizzazione non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.
4. La licenza e l'autorizzazione sono riferite ad un singolo veicolo.
5. Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
6. L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza/autorizzazione comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale.
7. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.
8. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria del veicolo e all'esterno di questa.
9. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore familiare o da un suo dipendente, purché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della L.R. n. 23/99;
10. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.

art. 6

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI

1. Le licenze per l'esercizio del servizio taxi e le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e/o esami ai soggetti iscritti nel ruolo di conducenti.
2. Il competente ufficio comunale di Polizia Municipale, commercio e AA.PP. istituisce apposito registro cronologico delle licenze e autorizzazioni rilasciate.
3. Il concorso deve essere indetto dal Responsabile della Polizia Municipale, commercio e AA.PP. dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca, una o più licenze o in seguito ad aumento e/o disponibilità del contingente numerico delle stesse, fissati dall'Amministrazione Comunale con proprio atto.
4. Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione al ruolo di cui L.R. n. 23/99 e di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciato dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese dell'Unione Europea.

art. 7

DURATA E VALIDITÀ DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza/autorizzazione viene rilasciata a tempo indeterminato a condizione che l'interessato, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenti dichiarazione in carta libera attestante la prosecuzione dell'attività e la permanenza di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione. In caso di mancato o ritardata presentazione della dichiarazione è prevista la sospensione della licenza o autorizzazione nei termini previsti dal successivo articolo 34.

2. E' data facoltà alla Giunta Comunale, sentito il responsabile del settore Vigilanza, in rispetto degli eventuali indirizzi stabiliti dalla Regione e/o dalla Provincia, prevedere autorizzazioni temporanee o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari e straordinari periodi di prevedibile incremento della domanda e in un numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, ai sensi dell'art. 6, comma 1°, lettera c) della legge 248/2006;

3. Per il rilascio dell'autorizzazione amministrativa occorrerà presentare al competente ufficio la seguente documentazione:

a. Fotocopia titolo di studio;

b. Copia del certificato di abilitazione professionale di cui al comma 8 dell'art. 116 del d. lgs. 285/92;

c. Carta di circolazione del veicolo emessa ad uso pubblico di taxi o di noleggio con conducente;

d. Copia del foglio complementare/certificato di proprietà del veicolo relativo e copia dell'eventuale contratto di leasing;

e. Partita IVA;

f. Assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di persone e cose, compresi i terzi trasportati, con i massimali minimi prescritti dalla legge;

g. Certificato d'idoneità della rimessa rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco, se richiesta, per le licenze da noleggio con conducente;

4. Nella domanda il richiedente dovrà inoltre dichiarare di non incorrere in alcuno degli impedimenti soggettivi al rilascio dell'autorizzazione previsti dall'art. 10 del presente regolamento e dalle norme vigenti.

5. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati ulteriori documenti espressamente richiesti nel bando di concorso ed eventualmente stabilita dal responsabile area Vigilanza, commercio e AA.PP.;

art. 8

REQUISITI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONI

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano ovvero altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato dell'Unione Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;

c) essere esente dagli impedimenti soggettivi di cui al successivo art. 12;

d) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità, anche in leasing del veicolo per il quale sarà rilasciata la licenza o l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto di persone diversamente abili;

e) non avere trasferito precedente licenza o autorizzazione nei 5 (cinque) anni precedenti;

f) non essere titolare di licenza di taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente rilasciata da altro Comune fatto salvo il diritto di cumulo di più autorizzazioni di cui all'art. 4 comma 2 del presente regolamento;

g) essere assicurato per la responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compreso i terzi trasportati, con una copertura almeno doppia rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge.

2. Per l'esercizio dei servizi taxi e di noleggio con conducente è altresì richiesta la iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.

3. L'iscrizione nel ruolo di cui al precedente comma 1, lettera b), sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale già accertato dalla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3, della Legge 15.1.1992 n. 21.

4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

art. 09

IMPEDIMENTI SOGGETTIVI PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituiscono impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza o autorizzazione:

- a. l'essere incorso in condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - b. l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - 6/9/2011, n. 159 e successive modifiche (antimafia);
 - 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale);
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - c. l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - d. l'essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai 2 (due)anni, salvi i casi di riabilitazione;
 - e. l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di licenza o di autorizzazione di esercizio anche da parte di altri Comuni;
 - f. l'aver trasferito ad altri, nel quinquennio precedente la domanda, la licenza di taxi o l'autorizzazione di noleggio con conducente, anche nell'ambito di altri Comuni;
 - g. lo svolgimento di altra attività lavorativa;
2. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.

art. 10

CONTENUTI DEL BANDO DI CONCORSO

1. Il bando di pubblico concorso per l'assegnazione delle licenze o delle autorizzazioni deve prevedere:
- a) il numero e la tipologia delle licenze o delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) l'importo della licenza, in caso di pubblico concorso per l'assegnazione di licenze taxi a titolo oneroso;
 - c) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso e per il rilascio delle licenze o delle autorizzazioni;
 - d) le modalità di svolgimento delle prove d'esame e le materie d'esame;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda redatta ed inoltrata secondo le modalità e con gli allegati di cui al successivo art. 12 pena esclusione della stessa;
 - f) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.

art. 11

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le domande per la partecipazione al concorso per l'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione compilate e sottoscritte devono essere presentate in carta bollata all'ufficio indicato nel bando.
2. Nella domanda il richiedente deve indicare, oltre ai dati anagrafici, con autocertificazione o con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle forme previste dal D.P.R. 445/2000, fornendo all'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per l'effettuazione dei controlli:
- a) il titolo di studio conseguito;
 - b) il possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1) lett. a), b), c), f) e dall'insussistenza degli impedimenti di cui all'art. 10 del presente regolamento;
 - c) l'idoneità fisica all'impiego debitamente certificata secondo le norme previste in materia;
 - d) l'impegno a non esercitare altra attività lavorativa o a cessarla alla data di rilascio del titolo autorizzatorio;
 - e) la disponibilità del veicolo o l'impegno ad acquistare il veicolo idoneo all'espletamento del servizio, precisando la sussistenza di eventuali caratteristiche che consentano un più agevole trasporto delle persone portatrici di handicap;
 - f) il possesso della patente di guida;
 - g) il possesso del Certificato di Abilitazione Professionale (C.A.P.);

h) il possesso del certificato di iscrizione nel ruolo dei conducenti ai sensi dell'art. 9.

art. 12

COMMISSIONI DI CONCORSO E ATTIVITÀ DELLA STESSA

Con provvedimento del responsabile dell'area di Vigilanza è nominata una Commissione di concorso di 3 membri tra cui il Responsabile dell'area di Vigilanza con funzioni di Presidente, il responsabile dell'U.T.C. o suo delegato e il Responsabile dell'Area Amministrativa o suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla categoria "C". La Commissione opera come collegio perfetto. La Commissione, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'albo pretorio del Comune.

In caso di concorso per esami oltre che per titoli, la data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno 15 giorni prima della data fissata.

La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dal bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone. terminate le operazioni concorsuali, la Commissione predispose la graduatoria dei vincitori secondo l'ordine risultante dal punteggio complessivo attribuito e la trasmette alla Giunta comunale che procederà alla sua approvazione.

Art. 13

TITOLI DI PREFERENZA

Sono da considerarsi titoli preferenziali nella valutazione delle domande sottoposte alla Commissione di Concorso dai candidati:

- a. Aver esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo di almeno 6 mesi continuativi, oppure avere esercitato il servizio di noleggio con conducente in qualità di collaboratore familiare o dipendente in impresa di noleggio per almeno 6 mesi;
- b. Aver svolto l'attività di conducente per analogo periodo in imprese di trasporto persone operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- c. Aver svolto l'attività di conducente per almeno 6 mesi continuativi in imprese di trasporto operanti nel territorio nazionale o in altro stato dell'Unione Europea;
- d. l'essere associati in forma cooperativa o di consorzio di imprese purché esercitanti;
- e. la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap;
- f. lo stato di disoccupazione;
- g. l'età (l'età più giovane è considerata titolo preferenziale).

art. 14

ASSEGNAZIONE E RILASCIO DELLA LICENZA o DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'organo o l'ufficio comunale competente, acquista la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ed approvata dalla Giunta Comunale, provvede all'assegnazione della licenza o dell'autorizzazione, previa presentazione da parte dei vincitori del concorso della documentazione di cui all'art. 12, comma 3°.

2. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità 2 anni. I posti di organico che entro tale termine si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

art. 15

PROVVEDIMENTI PRECEDENTI AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'Ufficio competente provvede alla comunicazione all'interessato della nomina a vincitore del concorso.
2. Il rilascio della licenza/autorizzazione è subordinato al collaudo del mezzo ed alla relativa immatricolazione da parte dell'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile ed alla presentazione al competente ufficio comunale dei documenti di cui al comma 3° dell'art. 12 del presente Regolamento entro 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione;

3. Il termine sopraindicato di 90 gg. può venire prorogato da parte dell'Amministrazione comunale per un periodo ulteriore di massimo 30 gg. su richiesta dell'interessato e per giustificati accertabili motivi.
4. In caso di mancata produzione nei termini sopracitati della documentazione richiesta, il responsabile/Dirigente del servizio di Polizia Municipale, commercio e AA.PP. dichiara estinta la procedura per il rilascio dell'autorizzazione e provvederà all'eventuale scorrimento di graduatoria.
5. Il vincitore è contestualmente tenuto a regolarizzare in bollo tutti i documenti già presentati e richiesti dal bando e a presentare in bollo i documenti richiesti per il rilascio della autorizzazione, a norma della L. 23 agosto 1988, n. 370.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinata alla verifica delle caratteristiche dei mezzi di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
7. All'atto del rilascio dell'autorizzazione sarà consegnata al titolare della stessa una copia del presente regolamento.
8. Entro 30 giorni dall'inizio dell'attività il titolare della autorizzazione deve altresì produrre:
 - Fotocopia richiesta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane della provincia di Catanzaro;
 - Fotocopia richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. di Catanzaro; e all'atto dell'iscrizione, nel caso di impresa non artigiana, i relativi certificati.

art. 16

INIZIO DEL SERVIZIO

1. Nel caso di assegnazione della licenza o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.
2. Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.
3. Il titolare è tenuto a comunicare al Comune la data di inizio dell'attività.

art. 17

SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del taxi da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92 e in possesso dei requisiti prescritti, per i seguenti motivi:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie non superiore a giorni trenta annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi;
 - f) in caso l'Amministrazione Comunale disponga con proprio atto giuntale turnazioni integrative del servizio di taxi, avvalendosi di quanto stabilito dall'art. 6, comma 1°, lett. a) della Legge n. 248/06;
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti fino al raggiungimento della maggiore età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie similari. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi.
4. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi e di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di

familiari, sempreché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6, conformemente a quanto previsto dall'art. 230-bis del codice civile.

art. 18

TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del sindaco, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.
3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

art. 19

AMBITO TERRITORIALE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli stati membri dell'Unione Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali stati lo consentano. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione è effettuato per i taxi con partenza dai luoghi di stazionamento individuati, con provvedimento comunale, sentite le organizzazioni di categoria, le rappresentanze degli utenti e gli organi competenti alla gestione di particolari ambiti (aeroporti, porti, stazioni FS, ospedali) e segnalati con cartelli indicativi;
2. La prestazione del servizio taxi per destinazioni oltre il territorio provinciale è facoltativa.
3. È consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione. In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

CAPO III – Norme per il servizio

art. 20

IDONEITÀ E CARATTERISTICHE DEI MEZZI

1. Fatte salve le verifiche previste in capo agli organi della MCTC l'ufficio comunale di Polizia Municipale, commercio e AA.PP. stabilisce le caratteristiche dei mezzi da destinare a TAXI e a N.C.C. (colore, contrassegni, tassametro, radiotelefono, pubblicità ecc.), nel rispetto delle disposizioni del Ministero dei Trasporti, disponendo, direttamente, prima dell'ammissione in servizio, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.
2. Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, il competente organo comunale su parere della commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di sospensione.
3. Il titolare della autorizzazione o licenza può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività.
4. In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta da parte dell'organo comunale competente.

5. In occasione della revisione del veicolo, il titolare di licenza o di autorizzazione dovrà esibire, entro i 10 giorni successivi, all'ufficio di Polizia Municipale, commercio e AA.PP, il libretto di circolazione regolarmente vistato, ovvero riportante le eventuali prescrizioni.

art. 21

COMPORAMENTO DEL CONDUCENTE IN SERVIZIO

1. Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a. prestare il servizio;
- b. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f. consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g. avere cura di tutti gli aspetti alla qualità del trasporto;
- h. tenere a bordo del mezzo l'autorizzazione o licenza comunale nonché copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i. per i taxi, segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di vettura libera o occupata.

2. è fatto divieto di:

- a. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - b. chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
 - c. adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
 - d. esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione comunale.
- Restano a carico dei titolari delle licenze e delle autorizzazioni e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

art. 22

COMPORAMENTO DEGLI UTENTI

Agli utenti del servizio di trasporto pubblico non di linea è fatto divieto di:

- fumare e consumare pasti sui veicoli;
- imbrattare, insudiciare e danneggiare il veicolo;
- gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il conducente, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura, salvo il caso del cane di accompagnamento dei non vedenti;
- pretendere, senza la preventiva intesa con il conducente, il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente Codice della Strada.

art. 23

INTERRUZIONE DEL TRASPORTO

1. Il passeggero ha diritto di interrompere la corsa in qualunque momento pagando l'importo segnato sul tassametro o quello concordato con il noleggiatore.

2. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

3. Il servizio può essere interrotto anche nei casi in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici tali da pregiudicare la propria o altrui incolumità.
4. Il servizio può essere inoltre interrotto qualora l'utente trasportato non rispetti i divieti di cui all'art. 23, dopo esplicito richiamo del conducente.

art. 24

TRASPORTO PORTATORI DI HANDICAP

1. Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
2. La prestazione del servizio di taxi o di N.C.C. è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
3. I veicoli in servizio di taxi o di N.C.C. appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384.

art. 25

TARIFFE

1. Le tariffe del servizio di taxi sono fissate periodicamente dal Comune su proposta del responsabile dell'area di Vigilanza sulla base delle eventuali disposizioni regionali in materia e/o della legge 248/06. La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
2. Le tariffe per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente sono fissate dalla libera contrattazione delle parti.
3. Il trasporto delle carrozzine per i disabili, dei cani accompagnatori per non vedenti e degli altri soggetti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è gratuito.

art. 26

TURNI ED ORARI DI SERVIZIO

1. I servizi di taxi sono regolati da turni ed orari stabiliti dal Sindaco.
2. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Servizio Comunale competente la sospensione dell'attività qualora superiore ai 30 giorni.

art. 27

TRASPORTI BAGAGLI E ANIMALI

1. Per il servizio taxi è fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune.
2. È obbligo altresì e gratuito per il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

art. 28

FORZA PUBBLICA

1. È fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
2. L'eventuale retribuzione del servizio presentato è assoggettato alle norme di legge.

art. 29

RECLAMI

I passeggeri che abbiano motivi di lamentarsi del servizio possono presentare i loro reclami al Comune di Satriano rivolgersi alla Polizia Municipale che, esperiti gli accertamenti, informano il responsabile del servizio sui procedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.

CAPO IV – VIGILANZA E SANZIONI

art. 30

VIGILANZA

1. Il responsabile del servizio di Polizia Municipale, nell'ambito delle proprie competenze, vigila sull'osservanza delle norme che regolano il servizio di trasporto non di linea ed allo scopo si avvale degli uffici comunali competenti. Può inoltre promuovere inchieste d'ufficio o in seguito a reclamo degli interessati, assumere le proprie determinazioni e formulare le conseguenti proposte agli organi competenti per i provvedimenti del caso.

2. Compiti di vigilanza sull'esercizio del trasporto pubblico non di linea spettano inoltre agli organi di polizia stradale individuati dal Codice della Strada.

art. 31

SANZIONI

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, delle sanzioni disposte dal codice della strada ed in generale previste da norme di legge, le infrazioni al presente regolamento, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500 ai sensi dell'articolo 7 bis del D. lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.

art. 32

DIFFIDA

Il Comune diffida il titolare della licenza o dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo valido sostituto:

- a. non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b. non eserciti con regolarità il servizio;
- c. non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle caratteristiche dei mezzi e delle loro condizioni di conservazione e di decoro, disposte dall'amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 21;
- d. fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo i casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

Al titolare che sia già diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrono.

art. 33

SOSPENSIONE DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. La licenza d'esercizio può essere sospesa dal Comune, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:

- a. violazione delle vigenti norme comunitarie in materia;
- b. violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c. violazione delle norme vigenti del Codice della Strada tali da compromettere la sicurezza dei trasporti;
- d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 32 del presente Regolamento;
- e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f. per il mancato ripristino delle caratteristiche di idoneità dei mezzi, ai sensi dell'art. 21, 2° comma, previa diffida;
- g. utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- h. prestazione del servizio con contachilometri non regolarmente funzionanti;
- i. per il mancato o ritardato rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 8.
- j. per violazione delle norme di cui all'art. 25 che regolano il trasporto degli handicappati;
- k. violazione delle norme di comportamento di cui all'articolo 22.

2. Qualora il titolare di licenza o di autorizzazione o i suoi legittimi sostituti siano sottoposti a procedimento penale per reati di particolare gravità, il responsabile del servizio comunale competente può procedere alla sospensione cautelare dal servizio.

3. Il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione non è sostitutivo delle eventuali sanzioni pecuniarie previste dal presente regolamento o dalle leggi vigenti.

4. Durante la sospensione l'autorizzazione di esercizio deve essere depositata presso gli uffici comunali competenti.

art. 34

REVOCA DELLA LICENZA O DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente art. 34 nell'arco di tre anni;
 - b. quando la licenza o l'autorizzazione siano state cedute in violazione alle norme contenuto nei precedenti art. 18 e 19 del presente Regolamento;
 - c. quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni;
 - d. quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento;
 - e. quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudicherà il regolare svolgimento del servizio;
 - f. quando il titolare non utilizzi regolarmente il tassmetro;
 - g. per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio;
 - h. quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio; i. quando il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
 - l. quando sia stata cumulata la licenza di taxi con altra licenza ovvero con l'autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente rilasciate da Comuni diversi.
2. La licenza o l'autorizzazione sono altresì soggette a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 10.
3. La revoca viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 35

DECADENZA DELLA LICENZA E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Il Responsabile del Servizio, dispone la decadenza nei seguenti casi:
 - a. per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento;
 - b. per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza o all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
 - c. per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.
 - d. per il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, o per la perdita dei requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività (es. rimessa);
 - e. per mancato rispetto del termine di cui all'art. 19, 6° comma, in caso di morte del titolare.
2. La decadenza viene comunicata all'Ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza

art. 36

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. I procedimenti di sospensione, revoca e decadenza di cui ai precedenti articoli 34, 35, 36 iniziati sulla base di comunicazioni da parte degli interessati, di accertamenti d'ufficio o sulla base di rapporti redatti dagli organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada debbono essere contestati per iscritto dell'interessato, il quale può, entro i successivi 15 giorni, far pervenire all'Amministrazione comunale memorie difensive o altri documenti;
2. Il Comune, con apposito atto dispone quindi l'adozione del provvedimento sanzionatorio, di cui all'articolo 6 per i provvedimenti di cui agli articoli 35 e 36, oppure l'archiviazione degli atti. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazioni di revoca o decadenza, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

CAPO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

art. 37

ABROGAZIONE NORME PRECEDENTI

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'amministrazione comunale e relativi atti consecutivi e consequenziali.

2. Fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 19, comma 2° del presente regolamento, i titolari di taxi di del servizio di noleggio auto con conducente, già in possesso di autorizzazione comunale alla data di entrata in vigore del presente regolamento, dovranno attenersi alle presenti disposizioni e dovrà essere rilasciata loro l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art. 12 della L. 21/92 recante il nome e lo stemma del comune, la scritta "servizio pubblico" o "N.C.C." ed il numero d'ordine corrispondente al numero della licenza o dell'autorizzazione d'esercizio risultante dal registro cronologico.

art. 38

ENTRATA IN VIGORE E RINVIO AD ALTRE NORME

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione all'albo pretorio nei modi e nei termini di legge.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si richiamano le disposizioni della Legge 21/1992, dalla L.R. n. 23/99 nonché di altre normative applicabili in materia.

DELIBERA

di modificare il regolamento comunale servizio taxi e noleggio con conducente (N.C.C.) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 21.03.2012, con l'eliminazione dei punti 4 e 5 dell'art. 3, dell'art. 4, della lettera e) dell'articolo 9, del comma 2 dell'art. 20, in quanto per un dettato normativo successivo all'emanazione della legge n. 121/1992, parte dell'efficacia risulta sospesa sino al **31.12.2017** ai sensi del D.L. n. 244 del 30 dicembre 2016;

Il Presidente del Consiglio
RIVERSO DOMENICO

Riverso Domenico



Il Vice Segretario
DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO.

Gisella Procopio

Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio dell'Ente oggi 27/02/2017 al n. 149 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Li, 27/02/2017



Il Responsabile dell'area amministrativa
Dott.ssa Gisella PROCOPIO

Gisella Procopio

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Ai sensi dell'art. 134 3° comma D.Lgs. 267/2000

Ai sensi dell'art. 134 4° comma D.Lgs. 267/2000

Li, 27/02/2017



Il Vice Segretario
DOTT.SSA GISELLA PROCOPIO.

Gisella Procopio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE CONSERVATA AGLI ATTI

Satriano 27/02/2017

Il Messò Comunale
Matozzo Maria

Matozzo Maria